

agli scopi industriali agricoli e domestici, per quali la concessione delle acque è data e per quali si pagano i canoni annuali.

2º) Che il Consorzio, di fronte agli Utenti o terzi che immettono nelle acque dell'Olona materie dannose all'incolumità ed all'esercizio dell'industria e dell'irrigazione, è giuridicamente tenute, nell'interesse dei detti Utenti danneggiati nell'esercizio delle concessioni d'uso delle acque dal Consorzio accordate, a promuovere giudizio e provvedimenti contro i primi, allo scopo di obbligarli ad eseguire le opere necessarie per dirimere gli inconvenienti ed i danni, o ad impedire comunque gli inconvenienti e danni medesimi lamentati;

3º) Che per non avere provveduto il Consorzio a quanto nel precedente numero 2º, deve restituire i canoni percetti almeno dall'epoca in cui i danni si avverarono e deve rinunciare a quelli chiesti, oltre essere tenuto al risarcimento dei danni verso i deducenti, oppure a promuovere azione d'indennizzo a favore dei danneggiati stessi, contro coloro che immisero ed immettono nel Fiume le materie dannose di cui al N° 2.

4º) Spese protestate.

Previo, in quanto occorra, sopralluogo ed inchiesta testimoniale da eseguirsi sul luogo sulla verità dei lamentati inconvenienti e danni e su quelle circostanze che gli Arbitri vorranno chiarire.-

Considerazioni in fatto ed in diritto

Prg. 7º-Per quanto possono avere riflesso sugli argomenti in contesa

e sulla ragion del decidere, giova anzitutto esporre alcuni dati legislativi e storici su cui il Collegio Arbitrale, nello studio della causa, ha avuto cura di informarsi e di portare la sua disamina.

A) Ordinamento dei Consorzi d'acqua in genere.

La materia dei Consorzi d'acqua, sia volontari, sia obbligatori, ebbe le sue norme regolatrici di massima negli art. 657 a 661 del Codice Civile.

Pei Consorzi volontari dispone l'Art. 657 che "coloro che hanno interesse comune nella derivazione e nell'uso dell'acqua o nella bonifica o nel prosciugamento dei terreni, possono riunirsi in Consorzio affine di provvedere all'esercizio, alla conservazione ed alla difesa dei loro diritti. L'adesione degli interessati e il regolamento del Consorzio devono risultare da scritto." Aggiunge l'art. 658 che: costituito il Consorzio le deliberazioni della maggioranza («esso, nei limiti e secondo le norme stabilite nel Regolamento relativo, avranno il loro effetto in conformità dell'art. 678 (riguardante l'amministrazione e il godimento della cosa comune.)»)

E, dopo aver disciplinato all'art. 660 il caso di scioglimento del Consorzio, il codice Civile all'art. 661, statuisce che: "in tutto il rimanente si osserveranno per tali concorsi le regole stabilite per la comunione, la società e la divisione. Ma l'importanza che siffatti Consorzi vennero man mano ad assumere nella vita economica del Paese, col progredire dell'agricoltura e dell'industria, meritava discipline

più concrete ed adeguate a questi utilissimi organismi. Vi provvide infatti il Legislatore nostro, quanto ai Consorzi d'irrigazione, colla Legge 29 Maggio 1875 n. 1387, con quella 25 dicembre 1883 n. 1790 parzialmente modificata colla Legge 28 febbraio 1886 N. 5731, trasfusa entrambe nel Testo unico 25 febbraio 1886 N. 3732, e col Regolamento 28 febbraio 1886 N. 3733; mentre per Consorzi di derivazione di uso delle acque a scopo industriale, sia volontari che obbligatori, provvide colla Legge speciale 3 febbraio 1888 N. 5192 e col Regolamento 26 giugno 1888 N. 5497; e per Consorzi di bonifica colla legge 25 Giugno 1882 N. 869, 4 luglio 1886 N. 3962 e 6 agosto 1893 N. 463.  
— I Consorzi per le opere di difesa delle acque pubbliche erano già stati contemplati e disciplinati dal Titolo 3º Capo 2º della Legge sui Lavori Pubblici 10 Marzo 1865 N. 2248, il cui art. 119 stabiliva che l'esazione delle quote di contributo si farà colle forme e coi privilegi dell'Imposta fondiaria. —  
Nelle leggi e Regolamenti sopra richiamati, all'infuori delle norme particolari richieste dalle speciali finalità delle singole Categorie di Consorzi ricorrono, per tutte, identiche disposizioni regolatrici, evidentemente intese a conferir loro le qualità ad importanza di enti giuridici funzionanti con appropriate rigorose organizzazioni e come peculiari favori si da avvicinarle al carattere d'una pubblica amministrazione, pur mantenendo sempre ferme per esse i principi fondamentali dagli art. 657 a 661 del Codice Civile.

Tra queste disposizioni comuni alle diverse Categorie di Consorzi di acque vanno segnalate le seguenti:

Che i Consorzi esistenti sono conservati, e tanto nell'esecuzione quanto nella manutenzione delle opera continueranno a procedere col l'osservanza dei loro regolamenti e Statuti, e, uniformandosi alle leggi pubblicate, profitteranno delle disposizioni delle medesime;

Che l'Amministrazione del Consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare col mezzo del suo Capo il Consorzio in giudizio, nei contratti ed in tutti gli atti che lo interessino, entro i limiti dei poteri stabiliti dal Regolamento e Statuto;

Che i Consorziati concorrono nelle spese del Consorzio mediante un Contributo imposto su tutti i terreni in esso compresi e ciascun nelle proporzioni stabilite dalla loro Convenzione e dal loro Regolamento o dal diritto comune; e per i Consorzi di bonifica in ragione del beneficio che conseguono dalla bonifica medesima;

Che la riscossione dei contributi consorziali è fatta dall'Amministrazione del Consorzio (quando la superficie dei terreni da irrigarsi non sia inferiore a 20 ettari) colle forme, coi privilegi e colle norme tutte in vigore per la riscossione delle Imposte dirette, dietro analoga abilitazione per Decreto Reale;

Che i Ruoli annuali delle contribuzioni consorziali, formati distintamente per ogni Comune, trasmessi al Prefetto e resi da questi esecutivi, saranno pubblicati in tutti comuni, per la parte che a ciascuno Comune

riferisce, nei modi e nei termini stabiliti per le imposte dirette, ed entro i 3 mesi dalla pubblicazione ogni interessato potrà ricorrere al Consiglio d'Amministrazione del Consorzio per far rettificare gli errori materiali eventualmente incorsi nella loro formazione senza che tale Ricorso sospenda la riscossione del contributo, non dando esso altro diritto che al rimborso di quanto fosse stato indebitamente pagato (art. 26 e 27 del Reg. 28 febbraio 1886 N. 3753 e art. 16 e 17 del Reg. 24 Giugno 1888 N. 5497).

Che è facoltizzata l'introduzione negli atti costitutivi e nei Regolamenti dei Consorzi della clausola compromissoria tra soci e soci e tra soci e il Consorzio, colla facoltà agli arbitri di rendere le loro decisioni immediatamente esecutorie nonostante l'appello ai tribunali ordinari, sempre questo emesso; -

Tale lo stato della legislazione relativa ai Consorzi fino all'emanazione del D.Luog. 20 novembre 1916 N. 1664 sostituito poi dal Decreto Legge 9 ottobre 1919 n. 2161 che riformò la materia della derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche anche con nuova norma di giurisdizione e di procedura, demandando al Governo (art. 126) di provvedere alla coordinazione del Decreto stesso colle disposizioni della legge 20 marzo 1886 n. 2248 sui lavori pubblici, del Testo unico 28 febbraio 1886 N. 3752 sui Consorzi d'irrigazione, della legge 2 febbraio 1886 n. 5192 sui Consorzi per derivazione d'acqua ad uso industriale, e d'altri leggi speciali in materie d'acque. -

A quest'ultimo Decreto fecero seguito il Decreto Legge 27 novembre 1919 n. 2235 circa le norme processuali per funzionamento dei Tribunali delle acque; e il Decreto Legge 27 novembre 1919 n. 2387 di disposizioni transitorie per l'attuazione del D. 9 ottobre 1919 ed il Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285, ma la sistematizzazione generale del nuovo regime è ancora in corso d'attuazione, del momento che in virtù del R.D. 26 dicembre 1920 n. 1818 e 24 novembre 1921 n. 1756 il termine per la denuncia delle Utenze e la presentazione delle domande di riconoscimento del diritto d'uso d'acque pubbliche venne prorogato fino al 31 dicembre 1922 per le acque inscritte negli Elenchi pubblicati entro il 31 dicembre 1921 nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e, in ogni altro caso, entro un anno dalla data della pubblicazione dell'Elenco in cui l'acqua è inscritta.

B) Ordinamento speciale del Consorzio del Fiume Olona:

L'Utenze del Fiume Olona, funzionante da tempi remoti, tanto da essere contemplata come un esercizio d'interesse pubblico, negli antichi Statuti di Milano e nelle nuove Costituzioni di Carlo 5° nel 1610, a por fine ad una lunga serie di questioni col Governo Spagnuolo, addiveniva con esso ad una transazione, risultante da Istrumento 7 maggio 1610 rogito Notaio Giuseppe Grasso, e sanzionata da ratifica Sovrana 5 maggio 1611, colla quale detto governo rinunciava ad ogni suo diritto e pretesa sulle acque dell'Olona a favore dell'Utenza medesima, trasferendo ad essa tutti quei diritti, in guisa che questa potesse valersi

liberamente e senza eccezione alcuna delle acque del fiume e dipendenze:

Nel 1906 colla promulgazione delle Leggi Italiche, venne creata una Delegazione del Fiume, che nel 1812 pubblicò un Regolamento rimasto in vigore fino al 1877, nel quale anno l'Assemblea generale degli Utenti, nei giorni 21 e 22 febbraio, deliberava, per uniformare il Consorzio alle nuove disposizioni del Codice Civile e della legge 29 maggio 1872 n. 1387, quel testo di Statuto Organico da cui esso è tutt'ora governato.-

Sottoposto questo Statuto, a mezzo della Prefettura di Milano, al R. Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, questo con Dispaccio 9 Aprile 1879 N. 3569, sostanzialmente rispondeva:

Che il Consorzio poteva svolgere nel miglior modo che credeva la propria azione e confermarvi i propri ordinamenti, all'infuori di ogni ingerenza governativa e d'ogni approvazione ministeriale dei suoi statuti e Regolamenti, approvazione esclusivamente spettante alla sua Assemblea generale, in quanto essendo esso già rivestito da tempo immemorabile del privilegio fiscale per la esazione del contributo degli Utenti e avendo perciò acquisito il diritto a tale privilegio, non aveva bisogno di alcun R.Decreto per la concessione del medesimo:-mentre solo nel caso in cui fosse eccorsa tale concessione, il Ministero avrebbe avuto il diritto di revisione delle disposizioni statutarie e regolamentari.

Successivamente l'assemblea generale degli Utenti dell'Olona, nelle sedute 5 e 12 febbraio 1881 deliberava il Regolamento generale tutt'ora in vigore, il quale esordisce (art. 1) coll'azione che la proprietà del Consorzio è costituita; da tutto il Fiume Olona dalle sue origini in Provincia di Como sino al suo sbocco nella Darsena di Porta Ticinese in Milano, oltre che dal Canale della Bevera, in unione al Cavo Biotti, alle Fonti dette gli Occhi di Castiglione e a tutte le altre sorgenti alimentanti il detto Canale della Bevera o direttamente il Fiume Olona.

Sopravvenuta la nuovissima legislazione sulle acque pubbliche più sopra ricordata, risulta che il Fiume Olona, per il tratto corrente in Provincia di Milano, venne recentemente inscritto nell'elenco delle acque pubbliche, non risultando invece finora uguale inscrizione per il tratto che corre in Provincia di Como. Dalla relazione però del Consiglio del Consorzio all'assemblea dei Delegati dell'8 maggio 920 si desume che contro l'iscrizione fra le acque pubbliche dei corsi d'acqua di ragione consorziale si era dal Consorzio fin d'allora fatta preventiva opposizione con Ricorsi al Governo.

Non consta ai sottoscritti delle produzioni in cause quale sia lo stato attuale delle pratiche sull'importante questione - dovendosi però ritenere, per consenso al riguardo delle due Parti contendenti, che intanto il Consorzio continui sempre a funzionare sotto l'impero dello Statuto e del Regolamento retro menzionati.